



Comune di Guardia Sanframondi

Provincia di Benevento

C.A.P. 82034

tel. 0824/817444 - Fax 0824/817400

Ordinanza n. 03

I L SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Guardia Sanframondi;

TENUTO CONTO che nel Comune di Guardia Sanframondi quest'anno si svolgeranno i Riti Settennali di Penitenza in Onore dell'Assunta e, pertanto, è necessario adoperarsi tutti affinché ci sia un maggiore decoro nel Comune anche in considerazione della presenza dei tanti giornalisti, dei numerosissimi Guardiesi emigrati e delle migliaia di turisti;

CONSIDERATO

- Che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., *i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;*
- Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., *i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;*

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

VISTI gli articoli:

- n. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- n. 1, 16, 17, 18, 19, 20 e 30 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo C. della S.) e ss.mm.ii.;
- n. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;
- il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
- il Regolamento Locale d'Igiene;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

SENTITO il Comando di Polizia Locale;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 3 del 13.05.2013;

ORDINA

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Guardia Sanframondi dovranno provvedere a:

- **Potare regolarmente le siepi** radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi** e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la